



[Home](#) » [Aziende](#) » [Arredamento](#)

Nota esplicativa al Decreto 8 Marzo 2020 sul trasporto merci

Allegati

11/mar/2020 20:47:10 [IdeArredoBagno](#) [Contatta l'autore](#)



Consiglia

Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi amici.



Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020

Data la situazione eccezionale legata alla diffusione del Covid-19 in tutto il territorio nazionale italiano, riportiamo un estratto della nota al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 Marzo 2020, relativo al trasporto e spostamento delle merci:

Trasporto merci

Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

Trasporti transfrontalieri

Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

(fonte esteri.it)

Riportiamo per completezza il testo integrale **OCDPC interpretativa DPCM n.59 8 Marzo 2020:**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Il capo del dipartimento della Protezione Civile

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, e 645 del 8 marzo 2020 recanti "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020;

VISTI gli esiti della riunione del Comitato operativo della protezione civile in data 8 marzo 2020;

CONSIDERATO di dover garantire uniformità applicativa del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020;

ACQUISITA l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 marzo 2020;

DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE**Articolo 1**

1.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. **E' esclusa ogni applicabilità della misura al **transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva**** da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) **non vieta** alle persone fisiche **gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro**, di necessità o **per motivi di salute**.

2.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 **non prevede limitazioni all'attività degli uffici pubblici**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3.
Le ulteriori misure che possono essere adottate dalle Regioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza vanno previamente comunicate al Ministro dell'Interno, al fine di evitare sovrapposizioni nella esclusiva competenza statale relativa all'ordine e sicurezza pubblica.

4.
Le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

ULTERIORI INFORMAZIONI**Comunicati Governo Italiano**

Arch. Eleonora Bindi

**IdeArredoBagno**

via Beniamino Franklin 19 - 52100 Arezzo (AR)

Tel: (+39) 0575 984994

Mail: info@idearredobagno.it

0 Commenti

Comunicati.net

Privacy Policy di Disqus

1 Accedi ▾

Consiglia

Tweet

Condividi

Ordina dal meno recente ▾



zia la discussione...

Commenta per primo.

✉ Iscriviti

D Aggiungi Disqus al tuo sito web

⚠ Non vendere i miei dati

DISQUS